Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 3560

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice Mariapia GARAVAGLIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 2012

Nuove norme per l'accertamento delle lesioni di lieve entità

TIPOGRAFIA DEL SENATO (135)

ONOREVOLI SENATORI. – In sede di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, il Parlamento ha inserito all'articolo 32 i commi 3-*ter* e 3-*quater,* che intervengono sull'articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Nello specifico, il comma 3-*ter* aggiunge al comma 2 del citato articolo 139 il seguente periodo: «In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente». Il comma 3-*quater* spiega che, in caso di lesioni di lieve entità, il danno alla persona sia risarcito solo qualora il medico legale abbia accertato visivamente o strumentalmente l'esistenza della lesione.

I commi 3-*ter* e 3-*quater* dell'articolo 32 del citato decreto-legge n. 1 del 2012 sono stati presentati come interventi utili alla contrazione dei costi dei sinistri con lievi danni alla persona, ovvero tesi a «non pagare più i colpi di frusta» per consentire alle imprese assicurative i risparmi ipoteticamente finalizzati alla riduzione dei premi assicurativi. Tuttavia, tali obbiettivi contrastano con le disposizioni degli articoli 2043 e 1917 del codice civile, poichè i risarcimenti che l'assicuratore per la RC auto è tenuto a erogare al danneggiato non possono essere di natura e di entità differente rispetto a ogni altro risarcimento per fatto illecito. Inoltre, nel sistema della responsabilità civile non possono esistere danni non risarcibili, tantomeno nell'ambito del danno alla persona che, come il danno alla salute, rientra fra i diritti tutelati dalla Costituzione.

Inoltre, i commi 3-*ter* e 3-*quater* dell'articolo 32 del citato decreto-legge n. 1 del 2012 producono difficoltà interpretative, anche per la loro evidente contraddizione. Il comma 2 dell'articolo 139 del codice delle assicurazioni private definisce il danno biologico come «la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito». Il comma 3-*ter* dell'articolo 32 del citato decreto-legge n. 1 del 2012 vincola il risarcimento del danno biologico permanente alle sole ipotesi in cui la lesione di lieve entità sia stata riscontrata mediante diagnostica per immagini: si ha, pertanto, che le semplici dichiarazioni della vittima di sinistro stradale, se non riscontrate obiettivamente, non possono determinare la liquidazione del danno. Diversamente, il comma 3-*quater* del medesimo articolo 32 prevede che il medico legale possa valutare anche «visivamente» l'esistenza della lesione (senza specificare se a titolo di danno biologico permanente o temporaneo).

Stante il quadro normativo attuale, il presente disegno di legge si propone di indicare una soluzione che risolva la palese contraddizione e, nel contempo, impedisca che si verifichino trattamenti ingiustamente diseguali tra coloro che, avendo subito un danno hanno, comunque, il diritto di essere risarciti. Infatti, per effetto dei commi 3-*ter* e *quater* dell'articolo 32 del decreto-legge n. 1 del

2012, il sistema risarcitorio è sempre più lontano dall'esigenza per cui era sorto, ovvero quella di garantire, sempre e comunque, la piena tutela dei danneggiati.

Nello specifico, si propone di sopprimere l'ultimo periodo dell'articolo 139 del citato codice delle assicurazioni private, inserito dal comma 3-*ter* dell'articolo 32 del citato decreto-legge n. 1 del 2012, nonché di modificare il comma 3-*quater* del medesimo articolo 32 inserendo prima della parola «visivamente» le parole «clinicamente o» e aggiungendo dopo la parola: «lesione» le parole: «e della conseguente menomazione della salute». In tal modo la norma così modificata, lasciando invariata l'esigenza di rigore, consente, in ogni caso, accertamenti medico legali accurati contro frodi e speculazioni nel rispetto sia delle professionalità dei medici legali sia dei diritti dei danneggiati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il comma 3-*quater* è sostituito dal seguente:

«*3*–quater. Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti clinicamente, visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione e della conseguente menomazione della salute».

Art. 2.

1. All'articolo 139, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, l'ultimo periodo è soppresso.

€ 1,00